



Comune di Sissa Trecasali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E PER CONFERIMENTO CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 241/90)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15.02.2019

in vigore dal 15.02.2019

CAPO I

Principi generali ed ambito di applicazione

Articolo 1

Finalità

1. il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione di strumento principale di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della comunità locale;
2. il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività rivolte sia agli associati che alla collettività, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché delle disposizioni dello Statuto;
3. il Comune riconosce alle associazioni del terzo settore contributi economici ausili ed altre utilità nel rispetto del presente regolamento;
4. gli interventi di cui al comma precedente hanno la funzione:
 - a. di incoraggiare l'associazionismo ritenendo l'impegno dei cittadini nell'ambito dell'attività di volontariato un elemento centrale della vita della comunità e strumento di sviluppo delle relazioni sociali e della solidarietà tra cittadini;
 - b. di sostenere l'attività degli enti del terzo settore a favore dei cittadini e dell'amministrazione nei seguenti ambiti:
 - i. sanitario: con particolare attenzione al settore delle donazioni e del supporto all'azione delle istituzioni;
 - ii. protezione sociale e contrasto alla violenza di genere con particolare attenzione agli ambiti dell'integrazione – dello sviluppo dei minori ed al

- contrasto dei fenomeni di bullismo – del sostegno alla disabilità alla prevenzione e trattamento delle dipendenze di qualsiasi forma o genere;
- iii. culturale con particolare attenzione agli spettacoli e rappresentazioni teatrali e cinematografiche musicali – alle iniziative culturali della scuola e della biblioteca – alle manifestazioni celebrative;
 - iv. storico ambientale con particolare attenzione alla valorizzazione dei beni e dei luoghi di particolare rilievo storico ed ambientale – allo sviluppo delle coscienza storica ed ambientale dei cittadini;
 - v. ricreativo e sportivo. Con particolare attenzione alle attività di formazione dei giovani e valorizzazione del ruolo degli anziani;
 - vi. protezione civile;
- c. l'Amministrazione potrà individuare altre attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgvo 107/2017);

Articolo 2

Oggetto ambito ed esclusioni

1. il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi ordinari e straordinari e l'assegnazione di altre utilità a soggetti del terzo settore e ad associazioni del territorio a norma ed in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. il presente regolamento disciplina i rapporti convenzionali con le associazioni del terzo settore finalizzati alla gestione di attività di interesse generale e/o di eventi anche in collaborazione o a sostegno dell'attività dell'amministrazione a norma dell'art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
3. il presente regolamento disciplina il rilascio del patrocinio del Comune alle iniziative di interesse locale e nazionale di competenza della Giunta comunale se oneroso o del Sindaco se gratuito;
4. non sono compresi nell'ambito del presente regolamento:
 - a. i contributi a persone fisiche per i quali trovano applicazione le specifiche regolamentazioni comunali;
 - b. i contributi finalizzati al sostegno sociale di persone fisiche e famiglie di qualsiasi natura;
 - c. i contributi destinati a soggetti aventi scopo di lucro;

Articolo 3

Tipologia di interventi

1. i contributi di cui al presente regolamento si distinguono in:
 - a. contributi ordinari: a sostegno di iniziative, manifestazioni, attività sociali culturali ricreative e sportive organizzati dalle associazioni ovvero dal comune con il supporto operativo delle associazioni;
 - b. contributi ordinari: a sostegno di attività e servizi sociali svolti a favore dei residenti del territorio del comune di Sissa Trecasali;
 - c. contributi Straordinari a sostegno delle associazioni e/o di singole iniziative, manifestazioni, attività sociali culturali ricreative e sportive da queste organizzati;

- d. contributi straordinari per lavori e/o acquisto di beni;
 - e. vantaggi economici nella forma del comodato di beni mobili o immobili;
2. in nessun caso i contributi di cui al comma precedente possono andare a sostegno delle attività lucrative fatto salvo il caso di iniziative finalizzate all'autofinanziamento;
 3. in caso di concessione del contributo il materiale divulgativo dovrà contenere la dicitura "realizzato con il contributo dell'Amministrazione comunale di Sissa Trecasali";

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. possono accedere ai benefici di cui al presente regolamento:
 - a. gli enti del terzo settore iscritti nell'apposito registro nazionale;
 - b. altri soggetti associativi privi di scopo di lucro la cui attività principale è radicata sul territorio comunale;
2. nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo si richiede l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di volontariato ovvero delle associazioni di promozione sociale e nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale esistente;
3. non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici partiti politici o gruppi organizzati con un ruolo attivo nella politica locale o nazionale;

Capo II

Rapporti Convenzionali

Articolo 5

Manifestazioni organizzate dal Comune con il supporto delle associazioni

1. il Comune può stipulare convenzioni con associazioni del terzo settore iscritte nel registro nazionale degli enti del terzo settore (ovvero in attesa dell'istituzione di questo nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni di volontariato, e nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale esistente) finalizzate ad ottenere la collaborazione di queste nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi di carattere sociale – culturale – ricreativo – ambientale ovvero ancora di promozione territoriale;
2. la volontà di stipulare una convenzione è resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto voce Bandi di Gara e contratti per almeno quindici giorni nel quale siano precisate:
 - i. le attività oggetto del rapporto convenzionale, nonché le loro modalità di espletamento;
 - ii. le finalità di massima che l'amministrazione intende perseguire;
 - iii. le strutture, le attrezzature e i beni strumentali che l'amministrazione mette a disposizione;
 - iv. la somma massima che l'amministrazione mette a disposizione a titolo di rimborso spese sostenute per la realizzazione dell'evento;
 - v. i modi forme e termini di partecipazione alla selezione;
 - vi. le modalità di rimborso delle spese documentate;

- vii. l'indicazione dei requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - viii. l'indicazione dei mezzi e delle professionalità necessarie;
3. in caso di manifestazioni di interesse plurime in risposta all'avviso di cui al comma precedente la scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione avviene attraverso una valutazione comparativa, svolta alla dei seguenti elementi:
- i. la proposta operativa inerente le attività del rapporto convenzionale;
 - ii. l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - iii. il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - iv. l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - v. la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
 - vi. altri elementi indicati nell'avviso;
4. qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, il Comune può stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse nei modi e forme di cui all'articolo successivo;

Articolo 6

Contributi ordinari manifestazioni promosse ed organizzate dalle associazioni del Terzo Settore.

1. il Comune può stipulare convenzioni con associazioni del terzo settore iscritte al registro nazionale degli enti del terzo settore (ovvero in attesa dell'istituzione di questo nel registro comunale e regionale delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni di volontariato) per sostenere manifestazioni ed eventi di carattere sociale – culturale – ricreativo – ambientale ovvero ancora di promozione territoriale organizzate dalle associazioni del terzo settore residenti sul territorio del Comune di Sissa Trecasali ovvero su questo operanti in forma stabile e riconosciuta;
2. la richiesta di convenzione è formulata dall'associazione e valutata discrezionalmente dalla Giunta comunale sulla base dei seguenti elementi:
- a) coerenza della proposta operativa con l'attività sociale e culturale del comune nonché con la tipologia di iniziative organizzate e servizi erogati;
 - b) rilevanza territoriale dell'attività con riguardo in particolare:
 - i. agli effetti di mantenimento e sviluppo del senso di comunità del territorio e delle singole frazioni;
 - ii. gli effetti integrativi dell'azione sociale culturale e ricreativa svolta dal comune;
 - c) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - d) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - e) piano finanziario dell'evento;

Articolo 7

Convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali

1. il Comune può stipulare convenzioni con associazioni del terzo settore iscritte nel registro nazionale degli enti del terzo settore (ovvero in attesa dell'istituzione di questo nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni di volontariato, e nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale esistente) finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
2. la volontà di stipulare una convenzione è resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e nella sezione "amministrazione Trasparente" sotto voce Bandi di Gara e contratti per almeno quindici giorni nel quale siano precisate:
 - i. le attività oggetto del rapporto convenzionale, nonché le loro modalità di espletamento;
 - ii. le finalità di massima che l'amministrazione intende perseguire;
 - iii. le strutture, le attrezzature e i beni strumentali che l'amministrazione mette a disposizione;
 - iv. la somma massima che l'amministrazione mette a disposizione a titolo di rimborso spese sostenute per la realizzazione dell'evento;
 - v. i modi forme e termini di partecipazione alla selezione;
 - vi. le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - vii. l'indicazione dei requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - viii. l'indicazione dei mezzi e delle professionalità necessarie;
3. in caso di manifestazioni di interesse plurime in risposta all'avviso di cui al comma precedente la scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione avviene attraverso una valutazione comparativa, svolta alla dei seguenti elementi:
 - i. la proposta operativa inerente le attività del rapporto convenzionale;
 - ii. l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - iii. il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - iv. l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - v. la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
 - vi. altri elementi indicati nell'avviso;
4. qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, il Comune può stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse nei modi e forme di cui all'articolo successivo;

Articolo 8

Contenuto della convenzione

1. nelle fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6 la convenzione deve contenere:
 - a. oggetto della manifestazione/evento e principali caratteristiche organizzative;
 - b. obblighi dell'associazione ed obblighi dell'amministrazione;
 - c. modalità e termini della rendicontazione finale;

- d. la presenza di eventuali utilità ulteriori concesse dal comune quali utilizzo di mezzi o beni dell'amministrazione;
 - e. standard organizzativi e strutturali di legge o comunque concordati;
 - f. durata del rapporto convenzionale e modi e forme per la risoluzione dello stesso;
 - g. le coperture assicurative previste per infortuni – malattie dei volontari – responsabilità civile verso terzi a favore dei volontari;
 - h. modi e forme di controllo delle prestazioni e della qualità delle stesse;
 - i. i rapporti finanziari riguardanti e le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al punto precedente;
2. la convenzione altresì indica la somma massima che l'Amministrazione mette a disposizione;

Articolo 9 **Natura e limiti del contributo**

1. il contributo erogato dal Comune:
 - a. assume la forma del rimborso spese effettivamente sostenute con l'esclusione di erogazioni di carattere forfettario.
 - b. il rimborso dei costi indiretti è limitato alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione e determinato secondo una formula contenuta nella convenzione;
 - c. deve essere determinato in ogni caso al netto degli introiti realizzati con le attività comprese nella manifestazione/evento organizzato (fatti salvi i casi di iniziative di autofinanziamento);
 - d. deve prevedere in ogni caso la copertura dei costi assicurativi dei volontari e dei terzi (persone e/o cose);
2. sono infine ammesse anticipazioni sul contributo in misura proporzionata al piano finanziario approvato dal comune;
3. le convenzioni di cui al presente capo possono prevedere ulteriori utilità consistenti nella possibilità di utilizzo di beni strumentali o spazi di proprietà dell'amministrazione a titolo gratuito o con tariffa agevolata;

Capo III **Contributi ad enti del terzo settore per la gestione di interventi o attività di carattere sociale.** **Art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117**

Articolo 10 **Sostegno all'attività delle Associazioni del terzo settore.**

1. il Comune può stipulare convenzioni con associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro nazionale degli enti del terzo settore (ovvero in attesa dell'istituzione di questo nel registro comunale e regionale delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni di volontariato) per promuovere lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale se il ricorso alle associazioni è più conveniente rispetto all'offerta di mercato;

2. l'individuazione avviene mediante procedura comparativa da svolgere previa pubblicazione di un avviso riservato alle associazioni del terzo settore;
3. l'avviso deve contenere:
 - a) l'ambito di intervento o degli interventi e le finalità che l'amministrazione intende sostenere nell'ambito di quelli indicati nel presente regolamento;
 - b) l'indicazione dei requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - c) l'indicazione dei mezzi e delle professionalità necessarie;
 - d) la somma massima assegnabile;
 - e) i criteri di valutazione delle proposte in caso di candidature multiple;
 - f) i modi termini e condizioni di partecipazione alla selezione;
4. la convenzione deve contenere:
 - a) disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
 - b) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
 - c) standard organizzativi e strutturali di legge o comunque concordati;
 - d) durata del rapporto convenzionale;
 - e) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero dei volontari impegnati le forme di coordinamento con gli operatori dei servizi pubblici;
 - f) le coperture assicurative previste per infortuni – malattie dei volontari – responsabilità civile verso terzi a favore dei volontari;
 - g) i rapporti finanziari riguardanti e le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al punto precedente;
 - h) le modalità di risoluzione del rapporto;
 - i) modi e forme di controllo delle prestazioni e della qualità delle stesse;
 - j) le modalità di rimborso delle spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;
5. tra i criteri di cui al precedente comma 3 lett. e) sono compresi a titolo esemplificativo:
 - a) qualità ed estensione della proposta operativa;
 - b) numero di volontari disponibili;
 - c) rilevanza della proposta misurata anche attraverso il numero di destinatari diretti delle prestazioni;

CAPO IV

Contributi straordinari per lavori ed acquisto di beni.

Articolo 11

Disciplina generale

1. l'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale può concedere:
 - a. contributi straordinari per la progettazione ed esecuzione di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione / ente e per l'acquisto di beni mobili e/o immobili ammortizzabili destinati a fini istituzionali;

- b. vantaggi economici nella forma della concessione gratuita di spazi e della consegna in comodato di beni immobili e mobili appartenenti a patrimonio disponibile;
2. le domande vanno presentate nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli seguenti;

Articolo 12

Contributi straordinari per lavori e/o acquisti

1. i contributi possono essere concessi per la realizzazione di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione/ente e per l'acquisto di beni mobili e/o immobili ammortizzabili destinati a fini istituzionali e situati nel comune di Sissa Trecasali ovvero di altro comune nel caso di convenzione con l'ente territoriale di riferimento;
2. possono beneficiare di contributi per lavori le associazioni che dimostrano di avere un titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, contratto di comodato gratuito ecc.) atto a garantire il carattere continuativo e duraturo alla gestione della struttura e che si impegnino a non mutarne la destinazione d'uso per i successivi 5 (cinque) anni;
3. l'attività svolta dall'associazione deve essere:
 - a. di primario interesse sociale, sanitario e/o culturale;
 - b. deve avere un'incidenza diretta sulla qualità della vita dei cittadini con riguardo in particolare:
 - i. al benessere sociale e sanitario;
 - ii. al mantenimento ed allo sviluppo del senso di comunità del territorio e delle singole frazioni;
 - iii. alla promozione culturale, ambientale e produttiva del territorio;
 - c. deve essere in corso da almeno 5 anni sul territorio avere carattere duraturo nel tempo;
4. per quanto concerne i contributi per lavori sono ammesse le spese sostenute per la realizzazione dei lavori e le spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità, collaudo e attività accessorie), per quanto concerne gli acquisti di beni ammortizzabili sono ammesse le spese per l'acquisto e le spese tecniche afferenti;
5. le domande di contributi per lavori vanno corredate da:
 - a. relazione illustrativa della tipologia dell'intervento oggetto di finanziamento;
 - b. progetto definitivo;
 - c. preventivo di spesa;
 - d. relazione in ordine alle modalità e ai tempi di realizzazione delle opere; titolo di disponibilità del bene immobile;
 - e. dimostrazione della disponibilità delle restanti risorse finanziarie necessarie a completare l'intervento;
6. le domande di contributi per acquisti di beni mobili e/o immobili ammortizzabili vanno corredate da:
 - a. relazione illustrativa circa le finalità dell'acquisto;
 - b. documentazione attestante la disponibilità delle restanti risorse finanziarie necessarie a completare l'intervento;
 - c. per l'acquisto di beni immobili dovrà altresì essere corredata da apposita perizia di stima;
7. il contributo concedibile non potrà in ogni caso eccedere in ogni caso l'80% del costo.
8. l'ufficio inoltre può richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda;

Articolo 13

Concessione in comodato di beni pubblici

1. la consegna in comodato di beni immobili avviene previa:
 - a. individuazione con deliberazione di consiglio comunale dei beni immobili di proprietà pubblica afferenti al patrimonio disponibile che:
 - i. Non sono oggetto di tentativo di alienazione;
 - ii. Non sono attualmente destinati a finalità pubbliche;
 - b. attestazione dello stato dei locali con riguardo alle certificazioni dell'immobile e delle destinazioni compatibili con lo stato dell'immobile;
 - c. previa pubblicazione di avviso pubblico al fine di valutare prioritariamente le richieste provenienti ai soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
2. possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento i quali:
 - a. abbiano sede sul territorio di Sissa Trecasali (con priorità assoluta) ovvero intendano spostare la sede nel territorio di Sissa Trecasali;
 - b. svolgano attività di tipo sociale, ricreativa e/o culturale sul territorio di Sissa Trecasali ed a favore dei cittadini di Sissa Trecasali (anche non in via esclusiva) da almeno 2 anni;
 - c. l'attività svolta nell'immobile sia priva di scopo di lucro (non è ammesso comodato di immobili nel caso di conduzione in forma non diretta di attività di somministrazione verso i soci);
 - d. il comodato sia direttamente funzionale alla gestione delle attività di cui al comma precedente;
3. l'avviso contiene tra l'altro i seguenti criteri di selezione:
 - a. priorità assoluta per le associazioni di cui all'art. 2 con residenza sul territorio del comune di Sissa Trecasali;
 - b. radicamento territoriale determinato mediante il numero di iscritti residenti nel territorio del comune;
 - c. rilevanza territoriale dell'attività con riguardo in particolare:
 - i. agli effetti di mantenimento e sviluppo del senso di comunità del territorio e delle singole frazioni;
 - ii. agli effetti integrativi dell'azione sociale culturale e ricreativa svolta dal comune;
 - d. radicamento storico dell'associazione determinato in ragione del tempo di attività sul territorio dell'associazione;
4. il bando di selezione potrà contenere requisiti e criteri integrativi ed ulteriori rispetto a quelli di cui ai precedenti commi previa deliberazione di giunta comunale;
5. il contratto di comodato deve contenere:
 - a. la finalità della consegna;
 - b. il divieto di cambio di destinazione d'uso;
 - c. individuazione nominativa delle persone fisiche responsabili della conduzione (che possono nel tempo mutare previo obbligo di informazione preventiva all'amministrazione);
 - d. di diritto dell'amministrazione di richiedere il rilascio anticipato del bene a giudizio insindacabile e previo preavviso di mesi 6;

- e. la risoluzione immediata del contratto in caso di violazione del contratto medesimo (in particolare modi di uso e destinazione) e o violazione del presente regolamento;
 - f. il termine finale previsto per il rilascio;
 - g. il contratto può prevedere obblighi di fare a carico delle associazioni consegnatarie.
6. il comodato decade automaticamente in caso di violazione delle disposizioni di al presente regolamento;

Art. 14

Concessione onerosa di beni immobili

1. il Comune può concedere, a titolo oneroso con canone agevolato, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile non destinati ad attività di pubblico interesse alle associazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento;
2. gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche a favore di terzi, alle seguenti condizioni:
 - a) le spese di gestione (compresi eventuali oneri di carattere assicurativo) e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
 - b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
3. le parti possono concordare una decurtazione non superiore all'80% del canone con opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione utilizzatrice;
4. nell'ipotesi di cui al comma precedente i costi sostenuti devono essere preventivamente approvati dall'amministrazione e documentati con fatture ed altri documenti attestanti momento e valore della transazione;

CAPO V

Contributi straordinari generici

Articolo 15

Nozione e finalità

1. per contributi straordinari generici si intendono erogazioni di modesta entità concesse dell'Amministrazione ad associazioni – comprese quelle di cui all'art. 2 del presente regolamento - gruppi comitati e circoli del territorio del comune;
2. i contributi straordinari generici hanno la finalità di sostenere lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di interesse meramente locale quali a titolo esemplificativo iniziative di associazioni, circoli gruppi o comitati parrocchiali, o di genitori degli studenti del territorio, che svolgono attività ricreative a favore di specifiche categorie di cittadini qualificati;

Articolo 16

Presentazione della domanda

1. la domanda di contributo è indirizzata al Sindaco del Comune di Sissa Trecasali, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive deve pervenire corredata di:
 - a. eventuale richiesta di patrocinio;
 - b. relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
 - c. piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alla/e iniziativa/e programmata/e;
 - d. quando il contributo è richiesto a sostegno di attività di carattere continuativo in alternativa piano finanziario di cui al punto precedente:
 - i. viene presentato il bilancio consuntivo attestante le entrate e le spese legate all'attività svolta;
 - ii. viene allegata una nota che evidenzi le ricadute positive per il territorio di Sissa Trecasali ovvero per i cittadini di questo;
2. il contributo può essere richiesto per più interventi e manifestazioni organizzate dalla medesima associazione nell'arco dello stesso esercizio;

Articolo 17

Criteri e modalità di concessione del contributo

1. i contributi sono autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria del responsabile che poi dovrà disporre impegno e liquidazione della somma determinata;
2. il contributo in ogni caso non può eccedere entrambi i seguenti limiti:
 - i. Euro 800,00;
 - ii. 80% del costo complessivo dell'iniziativa/attività;
3. i criteri di assegnazione sono i seguenti:
 - a. l'associazione deve avere sede legale sul territorio ovvero sul territorio di un comune contermini;
 - b. l'attività e/o l'iniziativa deve essere svolta sul territorio del comune di Sissa Trecasali ed essere destinata a beneficio tendenzialmente esclusivo di cittadini o soggetti collettivi senza scopo di lucro residente nel comune di Sissa Trecasali;
 - c. i beneficiari dell'attività devono essere in misura rilevante cittadini o soggetti collettivi senza scopo di lucro residente nel comune di Sissa Trecasali;
 - d. la quantificazione del contributo è legata in via principale:
 - i. alla rilevanza della ricaduta degli effetti dell'iniziativa sul territorio del Comune di Sissa Trecasali;
 - ii. all'ampiezza dei beneficiari residenti nel comune di Sissa Trecasali;
 - iii. alla presenza di volontari del comune di Sissa Trecasali;
4. la Giunta ha facoltà di emanare di norma all'inizio di ciascun esercizio direttive operative per la quantificazione preventiva del contributo ad opera del responsabile in fase di istruttoria integrative rispetto a quelle contenute nei commi precedenti;

Articolo 18

Spese ammissibili

1. sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente e direttamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni, oggetto di contributo fermo restando il limite di cui al comma 2 dell'art. 16 del presente regolamento;
2. non sono ammesse a contributo di cui al presente capo le spese indirette;

Articolo 19

Istruttoria della domanda di contributo

1. il Responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento richiedendo ove necessario, documentazione integrativa.
2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione.
3. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

CAPO VI

Patrocinio

Articolo 20

Concessione patrocinio del Comune

1. il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico delle iniziative svolte all'interno o fuori dal territorio comunale.
2. con la concessione del patrocinio il Comune aderisce e promuove le iniziative o manifestazioni organizzate enti pubblici o privati terzi rispetto all'ente;
3. il patrocinio è concesso con riguardo a singole iniziative e/o manifestazioni che non abbiano – di norma - finalità di lucro.

Articolo 21

Forme del patrocinio

1. il Comune può concedere il patrocinio
 - a. a titolo gratuito;
 - b. a titolo oneroso;
2. il patrocinio gratuito costituisce una adesione simbolica al contenuto ed alle finalità dell'iniziativa patrocinata che non comporta alcun impegno di tipo finanziario ovvero tecnico e/o organizzativo;
3. la concessione del patrocinio gratuito autorizza i promotori ad utilizzare lo stemma del comune nel materiale informativo e pubblicitario;

4. il patrocinio è oneroso quando comporta, utilità economiche di qualsivoglia natura quali erogazione di contributi – prestazioni di servizi e/o utilizzo beni di proprietà a nella disponibilità del comune;

Articolo 22

Criteri di concessione del patrocinio

1. il patrocinio è rilasciato con deliberazione della giunta comunale ovvero con provvedimento del Sindaco se trattasi di patrocinio gratuito, in ogni caso, previa istruttoria degli uffici condotta alla luce dei seguenti criteri:
 - a. coerenza con le finalità istituzionali dell'Amministrazione
 - b. legame con le tradizioni locali;
 - c. rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali
 - d. coinvolgimento di enti benefici o di studio e ricerca;
2. sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - a. aventi scopo di lucro, a meno che gli utili delle stesse:
 - i. siano devoluti in beneficenza;
 - ii. Siano interamente destinati all'autofinanziamento;
 - b. che siano promosse da partiti o movimenti politici;
 - c. che costituiscano pubblicità o promozione di attività anche indirettamente lucrative;

Articolo 23

Presentazione della domanda ed istruttoria

1. la richiesta di patrocinio deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente nei 30 giorni precedenti alla data di svolgimento dell'iniziativa;
2. l'istanza deve contenere:
 - a. anagrafica del richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo);
 - b. illustrazione sintetica dell'iniziativa;
 - c. in caso di patrocinio oneroso contenente la richiesta di contributo economico la domanda deve contenere anche un quadro economico dell'iniziativa nonché tutti gli elementi richiesti dai capi precedenti del presente regolamento;
3. il Responsabile verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità e ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni documentali a corredo della domanda, fissando per la presentazione degli stessi un termine dalla data di ricevimento della richiesta e le modalità di invio;
4. al termine dell'istruttoria ed in caso di esito positivo della stessa il responsabile formula la proposta di deliberazione da sottoporre alla giunta comunale o dal Sindaco;

Articolo 24

Controlli, revoca, decadenza e sanzioni

1. l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa;

2. in caso di utilizzo improprio l'ente adotta le misure di cui ai commi successivi fatta salva la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno;
3. il patrocinio viene revocato con deliberazione della giunta comunale in particolare quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento;
4. l'Amministrazione comunale dichiara inoltre la decadenza dal patrocinio in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché in caso di dichiarazioni mendaci rilasciate in sede di presentazione della domanda;
5. in caso di decadenza il richiedente, perde la possibilità di richiedere ed ottenere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 2 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile;

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. il presente regolamento entra in vigore nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto comunale.
2. dell'entrata in vigore del regolamento viene data notizia a tutte le associazioni del territorio mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sissa Trecasali.

Art. 26

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

1. le convenzioni e i contratti in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.
2. il regolamento per la gestione del registro comunale delle associazioni del terzo settore approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 20 febbraio 2017 è abrogato, restano salvi gli effetti derivanti dall'art. 101 "Norme transitorie e di attuazione" del Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;